

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti contributi:

- a) interventi in materia di discriminazione e protezione sociale, previsti dagli articoli 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della legge;
- b) interventi di politica abitativa di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della legge;
- c) interventi in materia di servizi territoriali, previsti dall'articolo 21 della legge;
- d) interventi di politica sociale, previsti dall'articolo 22 della legge;
- e) interventi per la creazione di servizi di mediazione culturale in ogni ente del servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 23, comma 8, della legge;
- f) interventi in materia di istruzione ed educazione interculturale, previsti dall'articolo 24 della legge;
- g) interventi di formazione di cui all'articolo 25 della legge;
- h) interventi in materia di integrazione e comunicazione interculturale, previsti dall'articolo 28 della legge.

Art. 2

(Soggetti attuatori degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative progettuali proposte dai seguenti soggetti:

- a) Comuni, anche in forma associata, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 24 e 28 della legge;
- b) Province e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 della legge; Province, per gli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 e 28 della legge;
- c) Enti del servizio sanitario regionale, per gli interventi di cui agli articoli 22 e 23, comma 8, della legge;
- d) Associazioni ed Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 10 della legge, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 comma 4, 21, 22, 25 e 28 della legge;

- e) Istituzioni scolastiche statali , paritarie e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 24 e 25 della legge;
- f) ATER per gli interventi di cui all' articolo 20, comma 4, della legge;
- g) Enti di formazione accreditati presso la Regione, per gli interventi di cui all' articolo 25 della legge.

Art. 3

(Oggetto degli interventi e spese ammissibili)

1. Gli interventi di cui all' articolo 1 si suddividono come segue:

- a) interventi che sviluppino azioni di carattere generale, da attuare mediante il finanziamento di progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie indicate all' articolo 2;
- b) interventi che sviluppino azioni volte al perseguimento di obiettivi specifici di particolare interesse per l' Amministrazione regionale, mediante il finanziamento di progetti mirati.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere:

- a) l' indicazione dell' ente attuatore e della persona responsabile per l' organizzazione;
- b) l' illustrazione dell' oggetto dell' iniziativa prevista e dei risultati attesi, corredata da un preventivo di spesa analitico, recante la specificazione delle risorse da reperire e delle tipologie di spesa da sostenere;
- c) l' indicazione dei tempi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti attuatori, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) prestazioni aggiuntive di personale interno impiegato nella realizzazione dell' iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;
- b) consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;
- c) affitto di locali, utenze per servizi generali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali e altri beni e prodotti, specificamente utilizzati nella realizzazione dell' iniziativa.

Art. 4

(Attuazione degli interventi)

1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede, in conformità al Piano regionale integrato di cui all' articolo 5 della legge, mediante l' emanazione di appositi bandi che fissano il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e determinano la misura massima del contributo da concedere a fronte della spesa ammessa.

2. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) si provvede mediante la stipula di convenzione con il soggetto attuatore, con la quale

vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa progettuale, l'ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5
(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono concessi dal Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione, che provvede contestualmente alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione, contestualmente all'approvazione della convenzione; il Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione provvede alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

3. Il saldo è corrisposto a consuntivo, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 6
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7
(Abrogazioni e disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, in particolare, i regolamenti emanati con i seguenti decreti del Presidente della Regione:

- a) DPRReg 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari);
- b) DPRReg 31 ottobre 2003, n. 400/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari);
- c) DPRReg 16 aprile 2004, n. 0128/Pres (Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza);

- d) DPREg 16 aprile 2004, n. 0129/Pres (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari);
- e) DPREg 15 febbraio 2005, n. 037/Pres (Modifiche e integrazioni al “Regolamento per la concessione di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari”).

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui al comma 1.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.